



ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995
RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it
www.parconazionaledelvesuvio.it



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI FINANZIARI
ED AUSILI DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Generalità

1. Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Ente Parco di patrocini, ausili e contributi finanziari, non diversamente disciplinati, per iniziative, attività e interventi che concorrano alla realizzazione delle finalità del Parco di cui all'art. 1 e seguenti della legge n. 394/91 favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Ente Parco e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale;

2. i patrocini, i contributi e gli ausili possono essere concessi sia per iniziative che si svolgono all'interno del territorio del parco e della sua area contigua, sia per attività che si svolgono al di fuori del territorio del parco e della sua area contigua, fermo restando il rispetto del successivo art. 2.

Art. 2
Settori di intervento

1. I patrocini, gli ausili ed i contributi finanziari di cui all'articolo precedente devono riguardare le seguenti attività che siano conformi alle finalità del Parco di cui all'articolo 1 e seguenti della Legge n. 394/91 e che abbiano come oggetto la tutela, la promozione, la conoscenza, la fruizione ed il rispetto delle caratteristiche e dei valori ambientali, naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del parco, la valorizzazione degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali :

- a) iniziative editoriali
- b) eventi ed attività culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie, comunque denominate
- c) eventi ed attività ricreative e sportive ecocompatibili
- d) attività volte alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori e delle risorse ambientali, naturalistici, paesaggistici demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio;
- e) attività di educazione, di comunicazione ed informazione ambientale;
- f) manutenzione del territorio e della sua rete sentieristica, delle aree di fruizione e del paesaggio;

- g) iniziative di contrasto all'abbandono delle colture agricole e di sviluppo delle buone pratiche agricole;
- h) promozione del territorio e delle sue valenze, ivi compreso il patrimonio enogastronomico, i prodotti dell'agricoltura locale.
- i) prevenzione degli incendi boschivi nel territorio del parco
- l) fonti energetiche rinnovabili e riduzione dei rifiuti.
- m) attività di valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, folklore, feste e manifestazioni di comprovata valenza storica ed antropologica, espressioni culturali proprie della comunità locale e delle attività tradizionali a questa connesse, ivi compreso l'artigianato locale (art. 11 comma 2bis Legge n. 394/91) ;
- n) turismo naturalistico e culturale, prevenzione, sicurezza e tecniche di escursionismo nel territorio del parco
- o) ricerca scientifica
- p) formazione

Art. 3

Natura degli interventi

1. Le concessioni dell'Ente Parco nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:
 - a) **patrocinio morale, senza contribuzione finanziaria:** consiste nel riconoscimento del particolare valore di iniziative proposte in uno dei settori di cui al precedente articolo in quanto consone alle finalità istituzionali dell'Ente Parco, manifestato attraverso la concessione dell'emblema del Parco, restando comunque al soggetto promotore la responsabilità nella realizzazione delle stesse. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta l'attribuzione di benefici finanziari, ausili o agevolazioni. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo dell'emblema del Parco Nazionale del Vesuvio ed obbliga il beneficiario alla dicitura "con il patrocinio del Parco Nazionale del Vesuvio" da rendere pubblica
 - b) **patrocinio morale con ausilio:** consiste nella fruizione occasionale e temporanea di attrezzature, beni mobili o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, di eventuali prestazioni e servizi di modico valore, resi disponibili gratuitamente, anche con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente. La concessione dell'Ausilio da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di agevolazioni o contributi finanziari. La concessione dell'Ausilio autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Ausilio
 - c) **patrocinio istituzionale con contributo finanziario:** consiste nel riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, del particolare valore e del rilevante interesse di iniziative proposte in uno dei settori di cui al precedente articolo, che concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del parco. Tale riconoscimento viene manifestato attraverso la concessione dell'emblema del Parco unitamente alla concessione di una contribuzione finanziaria. In caso di iniziative di particolare valenza ed importanza l'Ente Parco può partecipare alla realizzazione delle stesse, facendosene promotore insieme al proponente. Il beneficiario della contribuzione finanziaria dovrà impegnarsi a promuovere il finanziamento ricevuto dall'Ente Parco, unitamente all'emblema dello stesso.
 - d) **patrocinio istituzionale con contributo finanziario annuale:** consiste nel riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, per i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, di concessione di un contributo finanziario quale concorso per l'effettuazione di attività ordinaria annuale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi finanziari, ausili e patrocini i seguenti soggetti:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
 - b) le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e successive modificazioni come da elenco tenuto presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
 - c) le associazioni di promozione sociale senza fini di lucro di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 art. 2.
 - d) le associazioni di volontariato di cui alla legge 266/91;
 - e) gli altri soggetti del terzo settore così definiti dall'art. 13 comma 1 della L.R. Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come ad esempio gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, ecc. iscritti nelle corrispondenti sezioni all'interno dell'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 43 della citata legge.
 - f) gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato e che assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
2. Non possono beneficiare di contributi finanziari, ausili e patrocini i seguenti soggetti:
 - a) soggetti aventi scopo di lucro;
 - b) soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, di organizzazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - d) le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
 - e) soggetti i cui rappresentanti legali abbiano vincoli di parentela con i componenti degli Organi e con il personale dell'Ente Parco;
 - f) persone fisiche.
 - g) associazioni, enti, persone giuridiche riconosciute e non che non rientrino nell'elenco tassativo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. il contributo concesso alle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 1 lettera a) del presente articolo è limitato al finanziamento delle spese di organizzazione delle iniziative e non anche ai costi relativi al personale interno alle pubbliche amministrazioni che ricevono il contributo.

Art. 5

Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio, del Contributo finanziario e dell'Ausilio

1. **PATROCINIO:** La domanda di patrocinio può pervenire all'Ente Parco in qualunque periodo dell'anno. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco nazionale del Vesuvio con il modulo apposito disponibile anche sul sito dell'Ente: www.vesuviopark.it. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
2. **AUSILIO:** La richiesta di Ausilio deve essere indirizzata all'Ente Parco nazionale del Vesuvio con il modulo apposito disponibile anche sul sito dell'Ente: www.vesuviopark.it. La domanda di ausilio può pervenire all'Ente Parco in qualunque periodo dell'anno.
3. **CONTRIBUTO FINANZIARIO:** la richiesta di contributo finanziario deve essere indirizzata all'Ente Parco nazionale del Vesuvio con la modulistica appositamente disponibile anche sul sito dell'Ente: www.vesuviopark.it. Le procedure per la concessione del contributo finanziario sono dettagliatamente indicate negli articoli seguenti del presente regolamento.

4. **CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUALE:** la richiesta di contributo finanziario annuale deve essere indirizzata all'Ente Parco nazionale del Vesuvio, con la modulistica appositamente disponibile anche sul sito dell'Ente: www.vesuviopark.it, e deve essere corredata, per il primo anno, da copia dello Statuto, da copia del Bilancio di Previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale a quello per il soggetto beneficiario ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dell'Ente Parco.

TITOLO II

Modalità e criteri per la concessione del Contributo finanziario

Art. 6

Individuazione delle risorse e formulazione degli indirizzi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. il Consiglio direttivo dell'Ente Parco stabilisce ogni anno, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di intervento, tra quelli indicati nel precedente art. 2, verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno mediante il contributo finanziario, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie ad essi destinate e tenendo conto delle esigenze, degli obiettivi e delle linee programmatiche dell'Ente Parco da realizzare.
2. I contributi finanziari sono concessi dal Presidente dell'Ente con proprio atto deliberativo. L'adozione degli atti deliberativi deve avvenire previa istruttoria del responsabile del procedimento incaricato.
3. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

Art. 7

Presentazione delle istanze di contributo finanziario

1. L'Ente Parco, per ogni anno, rende disponibile la somma prevista. La richiesta di contributo finanziario deve essere indirizzata all'Ente Parco nazionale del Vesuvio.
2. Per la richiesta di contributi finanziari di Enti pubblici e privati, per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente a quanto previsto dal presente regolamento, l'istanza di concessione deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa.
3. Per la richiesta di contributi finanziari annuali devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede il contributo. La richiesta di contributo finanziario annuale deve essere corredata, per il primo anno, da copia dello Statuto, da copia del Bilancio di Previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale a quello per il soggetto beneficiario ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dell'Ente Parco.
4. Il richiedente deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445 nella richiesta, pena la irricevibilità della stessa ed in qualità di rappresentante legale:
 - l'assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici;
 - di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'Art 80, comma, 4 del D.Lgs 50/2016;
 - la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti a carico del richiedente per delitti contro la pubblica amministrazione, per illeciti di cui all'art. 11, comma 3,

della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394, per illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone;

- l'assenza di misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza a carico del richiedente;
- l'assenza di ordinanze a suo carico emanate ai sensi dell'art. 29 comma 1 della legge 394/91 o del DPR 380/01;
- di non perseguire finalità lucrative;
- se il richiedente sia o meno beneficiario, per l'iniziativa e/o evento al quale l'istanza si riferisce, di contributi, sussidi, ausili, sovvenzioni o finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto concedente;
- specifica del mezzo di accreditamento dell'eventuale contributo;
- assenza di pendenze economiche, a vario titolo maturate, nei confronti dell'Ente Parco;
- dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- ogni altro requisito che sarà indicato negli avvisi pubblici.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- lo statuto e l'atto costitutivo del richiedente;
- un piano economico-finanziario che contenga il bilancio di previsione dell'iniziativa, dell'opera o dell'intervento;
- una relazione descrittiva dettagliata indicante la località di svolgimento dell'iniziativa, la natura e le caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori, della sua rilevanza ambientale, socio-culturale e territoriale, il livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale), l'eventuale partenariato e/o l'utilizzo del volontariato, la valenza educativa e formativa dell'iniziativa.

6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente Parco la domanda è ritenuta inammissibile.

7. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige apposita rendicontazione finanziaria dell'iniziativa promossa.

8. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributo nell'esercizio finanziario di riferimento. Resta nell'esclusiva facoltà dell'Ente decidere quale, fra le eventuali, diverse iniziative proposte, ammettere a contributo.

9. I soggetti beneficiari, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che ricevono contributi da parte dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli strumenti di promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio. Pertanto, si impegnano a comunicare attraverso tutti gli strumenti di comunicazione, media, social etc. etc., che impiegheranno per la promozione e divulgazione delle iniziative finanziate che le stesse sono realizzate con il contributo dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio.

Art. 8

Procedimento di valutazione delle richieste di contributo finanziario

1. Le istanze pervenute vengono assegnate, per il procedimento istruttorio, al responsabile del procedimento che vi provvederà entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo. Il presente termine del

procedimento è fissato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 241/90. Il responsabile del procedimento accerta la completezza e la validità della documentazione allegata richiedendo, se del caso, necessari od opportuni chiarimenti ed integrazioni documentali.

2. Le istanze istruite sono riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate anche le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle pervenute fuori termine.
3. Il Presidente o il Consiglio Direttivo adottano l'atto deliberativo di concessione dei contributi tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria.

Art. 9

Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione indicati nel presente articolo si applicano per la concessione del patrocinio, dell'ausilio e del contributo finanziario.
2. Il riconoscimento della validità dell'iniziativa proposta e della conseguente ammissione alle concessioni indicate nel comma precedente presuppone, anzitutto, che l'iniziativa concorra alla realizzazione dei fini istituzionali del Parco Nazionale del Vesuvio; la mancanza di tale presupposto determina l'inammissibilità della domanda.
3. L'Ente Parco sulla scorta delle disponibilità finanziarie stanziare in bilancio, seleziona le domande ammissibili in base ai punteggi indicati nella seguente tabella.

Punteggi	PUNTI
Grado di rispondenza alle finalità di cui all'art. 1, comma 3 legge 394/91 e articoli seguenti, come declinate nell'art. 2 del presente regolamento	da 0 a 10
Realizzazione eventi/attività nel rispetto del codice di condotta "Plastic Free" (delibera Cons. Direttivo Ente Parco Nazionale Vesuvio n° 6 del 27/3/2019)	da 0 a 8
Congruenza rispetto ad attività dell'Ente Parco già avviate e in corso	da 0 a 7
Salvaguardia, valorizzazione, fruizione e promozione dei valori naturalistici, archeologici, storici e culturali del territorio	da 0 a 5
Valenza educativa e formativa dell'iniziativa	da 0 a 5
Livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale)	da 0 a 4
Evento/attività organizzate con ampio partenariato e/o con utilizzo del volontariato	da 0 a 4
Realizzazione dell'attività/evento nel perimetro del parco e nei comuni delle aree contigue	da 0 a 4
Manutenzione, fruizione e conoscenza del territorio, della rete sentieristica e delle aree di fruizione	da 0 a 3

4. Verranno ammesse a ricevere i contributi finanziari le istanze che riceveranno un punteggio complessivo almeno di 30 punti e di almeno di 1 punto per ogni indicatore.
5. Il Presidente adotta l'atto deliberativo di concessione dei contributi tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria.

Art. 10

Requisiti per l'accesso ai patrocini, agli ausili ed ai contributi finanziari

1. Requisiti richiesti indicati nel presente articolo si applicano per la concessione del patrocinio, dell'ausilio e del contributo finanziario.
2. Il riconoscimento della validità dell'iniziativa proposta e della conseguente ammissione alle concessioni indicate nel comma precedente presuppone, anzitutto, che l'iniziativa concorra alla realizzazione dei fini istituzionali del Parco Nazionale del Vesuvio; la mancanza di tale presupposto determina l'inammissibilità della domanda.
3. I requisiti richiesti sono:

- a) Rispondenza alle finalità dell'ente parco di cui all'art. 1, comma 3 legge 394/91;
 - b) Realizzazione eventi/attività nel rispetto del codice di condotta "Plastic Free" (del. Cons. Direttivo EPNV n° 6 del 27/3/2019);
 - c) Congruenza rispetto ad attività dell'Ente Parco già avviate e in corso;
 - d) Salvaguardia, valorizzazione, fruizione e promozione dei valori naturalistici, archeologici, storici e culturali del territorio;
 - e) Valenza educativa e formativa dell'iniziativa
 - f) Livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale);
 - g) Evento/attività organizzate con ampio partenariato e/o con utilizzo del volontariato;
 - h) Manutenzione, fruizione e conoscenza del territorio, della rete sentieristica e delle aree di fruizione;
 - i) Realizzazione dell'attività/evento nel perimetro del parco, anche parzialmente;
 - j) Realizzazione dell'attività/evento perimetro dell'area contigua del parco anche parzialmente;
4. In particolare, i criteri di rispondenza dell'evento al codice di condotta "Plastic Free" (Del. Cons. Direttivo n° 6 del 27/03/2019) sono:
- utilizzare accessori biodegradabili (mater bi, prodotti in plastica idrosolubile, contenitori in cartone o riutilizzabili);
 - utilizzare il più possibile materiali riciclati e riciclabili;
 - limitare la produzione di rifiuti, con particolare attenzione alla plastica e agli imballaggi;
 - applicare con il massimo rigore la raccolta differenziata;
 - installare durante le manifestazioni delle mini isole ecologiche ove istruire gli utenti su una corretta raccolta differenziata;
 - impiegare il più possibile prodotti biologici o a chilometro zero, del territorio campano e vesuviano;
 - promuovere modalità di trasporto a basso impatto (mobilità elettrica, car pooling, trasporti collettivi)
 - limitare le emissioni di anidrite carbonica;
 - promuovere un turismo eco-sostenibile;
 - valorizzare la cultura, le tradizioni locali e l'ambiente naturale del territorio.

Art. 11

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di concessione e di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ente Parco dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al l'Ente Parco che si riserva di riesaminare la domanda. In sede di approvazione del contributo potranno essere indicate particolari modalità per la realizzazione dell'attività.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad

ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Pubblica lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. l'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
 5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
 6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
 7. La concessione dei contributi, patrocinio, ausilio vincola il beneficiario, a pena di decadenza, a far risultare in modo ben visibile la dicitura "*Realizzato col contributo/ausilio/patrocinio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio*" in tutte le attività collegate direttamente all'iniziativa, ivi comprese le pubblicazioni cartacee e multimediali.
 8. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso all'Ente Parco per la preventiva visione e approvazione.

Art. 12

Revoca dei benefici

1. E' disposta la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco, nonché la revoca del patrocinio o dell'ausilio economico nei seguenti casi:
 - a) qualora l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia, rispetto agli obiettivi previsti con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
 - b) qualora siano gravemente violate norme di legge anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali ricevuti
 - d) qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione;
 - e) nei casi di palese violazione dell'obbligo di indicare "*con contributo/ausilio/patrocinio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio*".

- f) in caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
2. Salvo proroghe concesse per cause evidentemente motivate, qualora la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'intervento non pervenga nel termine prescritto, si provvederà alla revoca del contributo, così come vi sarà la revoca in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.
 3. In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca non possono fruire di Patrocini, Contributi o Ausili Economici da parte del Parco, per una durata non inferiore ai tre anni.
 4. L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Art. 13

Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario, mediante il suo legale rappresentante, è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività; la mancata presentazione della seguente documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo. Il legale rappresentante attesta nelle forme del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta per la rendicontazione e la liquidazione del contributo, allegando:
 - dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva di foto, eventuale rassegna stampa, eventuale documentazione e materiale prodotto, ecc.;
 - rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, compresi gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. Occorrerà redigere una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile; le spese sostenute fino a coprire il contributo finanziario concesso dall'Ente Parco ed a condizione che si tratti di spese ammissibili, devono essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili in originale o copia conforme, nel rispetto alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto beneficiario del vantaggio e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante che le fatture elencate non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione del contributo concesso.
3. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione alla durata dell'evento ed alle attività effettivamente svolte
4. Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 14

Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa e su quella per la rendicontazione finale.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma dell'Ente Parco, l'ausilio o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora il soggetto beneficiario sia tenuto a trasmettere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), l'Ente Parco, in relazione a eventuali inadempienze contributive, procederà secondo i termini di legge.

Art. 15

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Per quanto riguarda i contributi finanziari, sono ritenute ammissibili a contributo le sole spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili alle stesse.
2. Sono ritenute non ammissibili le spese non documentabili e quelle non specificatamente destinate alla realizzazione delle iniziative. Le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati (a titolo esemplificativo: locazioni, spese telefoniche e postali, utenze per acqua, luce, gas, fotocopie, forniture ordinarie di ufficio, cancelleria, consulenza) non sono ritenute ammissibili.
3. Nel rendiconto non possono essere inserite le voci di spesa relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 16

Esclusione dai contributi finanziari, patrocinio e ausilio

1. Non sono attribuibili contributi economici, patrocini ed ausili per le domande relative ad iniziative ed attività già effettuate o concluse al momento di presentazione della richiesta, né per le domande avanzate dal rappresentante legale del soggetto beneficiario che abbia riportato condanna anche se non definitiva– ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per:
 - reati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - reati connessi alla criminalità organizzata;
 - reati contro il patrimonio dello Stato;
 - reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
 - delitti contro la pubblica amministrazione;
 - delitti non colposi contro le persone;
2. Non sono attribuibili contributi economici, patrocini ed ausili per le domande avanzate dal rappresentante legale del soggetto beneficiario che abbia commesso illeciti di cui all'art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che sia destinatario di misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza, nonché di ordinanze emanate ai sensi dell'art. 29 comma 1 della legge 394/91 o del DPR 380/01.

Art. 17

Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento:
 - a) i contributi aventi oggetto e destinatario definiti in apposito stanziamento del bilancio di previsione;
 - b) i contributi aventi specifica destinazione per disposizione normativa, oppure relativi a programmi approvati in osservanza di norme comunitarie, statali o regionali o di specifiche regolamentazioni previste per l'Ente Parco.

Art. 18

Rapporti con i terzi

1. L'Ente Parco resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle concessioni di cui al presente regolamento e soggetti terzi.

Art. 19

Norma finale

1. Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa.
2. Il Dirigente dell'Ente ne dispone la pubblicazione permanente all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio all'indirizzo www.vesuviopark.it
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse l'Ente Parco provvede ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione dei contributi concessi.
4. Sono abrogati i precedenti atti e regolamenti che disciplinano la materia del presente regolamento.